

REGOLAMENTO SPECIFICO AD INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

ART. 1 – INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI

1. Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola dove sono accolti dai docenti nell'atrio o nelle classi a seconda delle disposizioni previste nei singoli plessi;
2. L'ingresso nell'edificio scolastico è previsto per le ore 8.00, al suono della campana; gli alunni raggiungono le rispettive aule e sistemano il materiale nei banchi;
3. Alle ore 14.00, al termine della mattinata, gli alunni escono ordinatamente dall'aula preceduti dall'insegnante, che li accompagna all'uscita secondo il percorso stabilito.
4. Come da art. 19 bis del D.L. n.148 del 2017, gli alunni/e della scuola secondaria di primo grado possono uscire autonomamente da scuola al termine delle lezioni, previa autorizzazione genitoriale firmata all'inizio dell'anno scolastico.

ART. 2 – RITARDI IN ENTRATA E PERMESSI PER USCITE ANTICIPATE

1. I ritardi occasionali (ingresso dopo le 8.05) verranno giustificati dal genitore o da chi ne fa le veci sull'apposita sezione del diario; l'alunno sprovvisto di giustificazione verrà comunque accolto in classe e dovrà presentarla entro il giorno successivo;
2. In caso di ritardi frequenti, il coordinatore di classe convocherà i genitori per invitarli ad una maggiore osservanza dei loro doveri e al rispetto del diritto all'istruzione dei loro figli;
3. Nessun alunno può uscire da solo dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni;
4. L'uscita anticipata è possibile se l'alunno è preso in consegna da uno dei genitori o da persona maggiorenne con delega scritta della famiglia; il delegato deve essere munito di documento di riconoscimento.

Art. 3 – ASSENZE

1. Le assenze sono consentite per salute o per validi motivi.
2. Le assenze devono essere giustificate tramite il libretto che è obbligatorio.
3. L'alunno deve presentare la giustificazione all'insegnante della prima ora di lezione. Se le assenze non saranno giustificate per 3 giorni consecutivi, sarà convocata la famiglia a scuola per la firma.
4. In ottemperanza alle disposizioni per la semplificazione in materia di tutela della salute in ambito scolastico, in base all'art. 68 co.2 della Legge Regionale nr. 7 del 22 Ottobre 2018, a decorrere da suddetta data, cessa l'obbligo della certificazione medica per assenza superiore a cinque giorni.
5. Le assenze superiori ai cinque giorni, dovute a motivi di famiglia, devono essere precedentemente comunicate alla scuola;
6. In caso di ripetute assenze, il coordinatore contatta e, successivamente, convoca la famiglia.

ART. 4 – INTERVALLO

1. La durata dell'intervallo è di 10 minuti; durante l'intervallo gli alunni consumano la merenda e accedono ai bagni, senza sostarvi oltre il tempo necessario.
2. Gli alunni trascorrono la ricreazione nel piano e in prossimità dell'aula in cui si trovano: è proibito, durante la ricreazione, accedere alle scale per passare da un piano all'altro.
3. Non sono consentiti giochi che, a giudizio degli insegnanti, possano costituire pericolo per l'incolumità fisica propria e altrui.
4. Ogni classe definisce con i propri insegnanti ulteriori norme di comportamento per favorire una migliore sorveglianza.

Art. 5 – USCITA DALLE AULE E CAMBIO DELL'ORA

1. Durante il cambio dell'ora, gli alunni attendono l'insegnante dell'ora successiva senza uscire dall'aula, mantenendo un comportamento assolutamente corretto, parlando a bassa voce, in modo da rispettare il lavoro degli alunni delle classi vicine;
2. I trasferimenti degli alunni dall'aula base alla palestra, ai laboratori e alle aule speciali devono avvenire con calma e senza ritardi, sotto la sorveglianza del personale scolastico;
3. E' proibito agli alunni, per qualsiasi motivo, entrare nelle aule vuote. L'accesso alla sala degli insegnanti è consentito solo se l'alunno/a è stato inviato dal docente ed è accompagnato da un adulto.

Art. 6 - REGOLAMENTO PALESTRA

1. Per la lezione di Educazione Fisica, gli alunni sono tenuti a portare il seguente materiale dentro ad un'apposita borsa:
 - un cambio completo di abbigliamento sportivo,
 - scarpe da ginnastica con suola pulita,
 - l'occorrente per detergersi ed asciugarsi dopo l'attività fisica.
1. Durante gli spostamenti da e per la palestra, gli alunni devono raggiungere in silenzio, senza correre e in fila, l'uscita dall'edificio scolastico, aspettare gli accompagnatori ed arrivare all'entrata della palestra sempre in ordine.
2. Gli alunni sono tenuti a comportarsi educatamente con il personale scolastico che collabora con gli insegnanti di scienze motorie durante gli spostamenti.
3. Negli spogliatoi è vietato urlare, comportarsi in modo scorretto con gli altri compagni, imbrattare arredi, pareti e porte, sporcare o giocare. Gli alunni devono rimanere negli spogliatoi il tempo necessario per la lezione. E' vietato accedere agli spogliatoi senza l'autorizzazione dell'insegnante.
4. Gli alunni sono tenuti ad usare con riguardo gli attrezzi ed il materiale sportivo.
5. Non si possono portare negli spogliatoi e in palestra denaro od oggetti di valore. Eventuali telefoni cellulari, orologi, ecc. devono essere collocati in un'apposita cassetta, che rimane sulla cattedra durante l'intera lezione. La scuola non è comunque responsabile della loro custodia.
6. Si invitano i genitori degli alunni che hanno o che hanno avuto problemi motori o di salute gravi a contattare direttamente l'insegnante di Educazione Fisica per concordare con il docente, presentando documentazione scritta del medico curante, le attività consigliate da svolgere in palestra e da inserire all'interno della programmazione di classe dell'insegnante

ART. 7 – USO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI

1. Riproduzione di immagini. Secondo le norme sulla privacy, è vietata la ripresa di immagini o filmati (con macchina fotografica, videocamera, cellulari...) senza il consenso degli interessati e della presidenza. La mancata ottemperanza alle disposizioni comporterà il temporaneo ritiro dello strumento, eliminazione delle immagini e sanzioni disciplinari;
2. La diffusione esterna (via rete Internet o altro), senza il consenso degli interessati e della scuola, di immagini riprese all'interno della stessa configura grave violazione della legge sulla privacy con relative sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla legge, cui non possono che aggiungersi altrettanto gravi sanzioni disciplinari da parte della scuola;
3. Internet e Social Network. E' rigorosamente vietato l'uso scorretto di Internet e Social Network in merito a tematiche relative all'ambiente scolastico e i suoi componenti: studenti, genitori, insegnanti, personale ausiliario... Chi dovesse rendersi colpevole di aver postato commenti volgari od offensivi, o immagini non autorizzate, sarà soggetto, oltre alle conseguenze civili ed penali previste dalla legge, a gravi sanzioni disciplinari da parte della scuola. Stessi provvedimenti verranno presi anche nei confronti di chi dovesse inviare sms o mms contenenti volgarità o ingiurie.

ART. 8 – USO DEL CELLULARE

1. Si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l'uso del cellulare in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica. Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica.
2. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. I docenti possono derogare a tale disposizioni, consentendo l'uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo;
3. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando, ad esempio, di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, durante l'orario scolastico;
4. Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l'intera permanenza a scuola;
5. Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.
6. I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a se stessi o agli altri con obbligo di risarcimento.